

REGOLAMENTO
DEL 24 NOVEMBRE 1868

(testo coordinato)

INDICE

| | | |
|-----------|---|----|
| CAPO I | Disposizioni preliminari ARTT. 1-3 | 27 |
| CAPO II | Del seggio della Camera ARTT. 4-11 | 27 |
| CAPO III | Della verificazioni delle elezioni ARTT. 12-20 | 29 |
| CAPO IV | Delle sedute della Camera ARTT. 21-47 | 30 |
| CAPO V | Delle proposte ARTT. 48-49 | 34 |
| CAPO VI | Del Comitato privato ARTT. 50-51 | 34 |
| CAPO VII | Delle Giunte ARTT. 52-55 | 35 |
| CAPO VIII | Delle petizioni ARTT. 56-57 | 36 |
| CAPO IX | Della discussione ARTT. 58-66 | 36 |
| CAPO X | Delle interpellanze ARTT. 67-69 | 37 |
| CAPO XI | Delle proposte d'iniziativa parlamentari ARTT. 70-72 | 38 |
| CAPO XII | Delle inchieste parlamentari ARTT. 73-75 | 39 |
| CAPO XIII | Delle deputazioni e degli indirizzi ARTT. 76-77 | 39 |
| CAPO XIV | Dei processi verbali ARTT. 78-81 | 39 |

| | | |
|------------|---|----|
| CAPO XV | Della biblioteca ARTT. 82-90 | 40 |
| CAPO XVI | Degli impiegati ART. 91 | 41 |
| CAPO XVII | Degli uscieri, commessi e inservienti ART. 92 | 41 |
| CAPO XVIII | Della polizia della Camera e delle tribune ARTT. 93-99 | 42 |

CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART. 1

All'apertura di ogni sessione, sia della stessa, sia di nuova legislatura, occupa provvisoriamente il seggio uno dei vicepresidenti della sessione precedente, in ordine di nomina. Quando nessuno di questi fosse presente, si risalirà ai vicepresidenti delle sessioni anteriori, con preferenza a quelli della sessione meno remota. In loro mancanza, l'Assemblea è presieduta dal decano di età.

ART. 2

I Segretari provvisori sono sei, scelti tra quelli delle sessioni precedenti, come all'articolo 1. In loro mancanza, si scelgono i deputati più giovani.

ART. 3

I deputati per il solo fatto della elezione entrano immediatamente nel pieno esercizio delle loro funzioni dopo prestato il giuramento.

CAPO II DEL SEGGIO DELLA CAMERA

ART. 4

Costituito il seggio provvisorio la Camera procede alla nomina del Presidente, di quattro Vicepresidenti, di otto Segretari e di due Questori.

ART. 5

Queste nomine si fanno mediante schede a maggioranza assoluta; se non si ottiene al primo scrutinio, si procede allo scrutinio di ballottaggio. A voti pari s'intenderà eletto il maggiore d'età.

ART. 6

Lo spoglio delle schede per la nomina del Presidente si fa in seduta pubblica. Lo spoglio delle schede per gli altri uffici si fa senza indugio da 12 scrutatori estratti a sorte. La presenza di 7 è necessaria per rendere valida tale operazione.

ART. 7

Quando la costituzione della Camera è compiuta, il Presidente ne informa il Re e il Senato.

ART. 8

Il Presidente mantiene l'ordine, fa osservare il regolamento, concede la facoltà di parlare, dirige e tempera la discussione, pone le questioni, annunzia il risultato delle votazioni, ed è, al bisogno, l'oratore della Camera. Sorveglia all'adempimento dei doveri dei Segretari e dei Questori, e provvede al buon andamento dei lavori della Camera.

ART. 9

I Segretari sovrintendono alla redazione del processo verbale, che deve contenere soltanto le deliberazioni e gli atti della Camera; ne danno lettura; tengono nota dei deputati che hanno chiesta la parola, secondo l'ordine; danno lettura delle proposte e dei documenti; tengono nota delle deliberazioni; fanno le chieste; tengono nota, quando occorre, dei singoli voti; vegliano perché il resoconto sia pubblicato nel termine prescritto dal Presidente, e non vi sia alterazione dei discorsi; verificano il testo dei progetti di legge e di quant'altro viene deliberato dalla Camera; vi appongono la loro firma; concorrono al buon andamento dei lavori secondo gli ordini del Presidente.

ART. 10

I Questori sovrintendono al cerimoniale, alla polizia, al servizio e alle spese della Camera; rimangono in ufficio anche nell'intervallo delle sessioni, fino a che siano nominati i loro successori, ai quali rimetteranno i conti.

ART. 11

Il Seggio della Presidenza provvederà con apposito regolamento a tutti i servizi interni della Camera.

CAPO III DELLA VERIFICAZIONE DELLE ELEZIONI

ART. 12

Perché un'elezione venga annullata per vizio delle operazioni elettorali bisogna che sia presentata protesta alla Camera, e che sia pronunciato su di questa giudizio favorevole.

ART. 13

Le proteste elettorali debbono esser firmate o da cittadini del collegio, o da candidati che vi ottennero voti; le firme dovranno essere legalizzate dal sindaco del comune dove i firmati hanno domicilio, o del comune dove avvenne l'elezione.

ART. 14

Il Presidente, nella seduta successiva a quella della sua nomina, annunzia alla Camera i nomi di dodici deputati da lui scelti a costituire la Giunta delle elezioni.

Gli eletti non potranno rifiutare.

ART. 15

Tutte le proteste si trasmettono dal Presidente della Camera alla Giunta, la quale non può deliberare in meno di otto. La Giunta determina il giorno, l'ora, il luogo nel quale discuterà l'elezione contestata. La Segreteria lo pubblica nell'albo esposto nell'atrio del palazzo della Camera; dal giorno della pubblicazione a quello dell'adunanza della Giunta decorreranno almeno tre giorni liberi.

ART. 16

La Giunta ammette alla sua presenza tanto i sottoscrittori della protesta quanto il deputato eletto; così quelli come questi possono farsi rappresentare e produrre testimoni. La Giunta può chiamare d'ufficio testimoni, fissando loro, quando occorra, un'indennità.

ART. 17

La Giunta può nominare un Comitato inquirente composto di tre membri scelti nel suo seno, con facoltà ancora di trasferirsi sul luogo a fare tutte le indagini necessarie.

ART. 18

Il giudizio della Giunta è a maggioranza di voti.
In caso di parità la elezione si riterrà per convalidata.

ART. 19

Le sedute della Giunta saranno pubbliche; il suo giudizio sarà motivato e definitivo. Il Presidente ne darà comunicazione alla Camera.

Se il giudizio annulla l'elezione, sarà provveduto per la riconvocazione del collegio.

ART. 20

La Giunta delle elezioni esamina tutti i processi verbali, e qualora riscontri che nell'eletto manchi alcuna delle condizioni richieste dall'articolo 40 dello Statuto e delle qualità richieste dalla legge, ancorché non vi sia protesta, dichiara nulla l'elezione.

CAPO IV DELLE SEDUTE DELLA CAMERA

ART. 21

Il Presidente apre e chiude le sedute, annunzia l'ora della seduta seguente e l'ordine del giorno che sarà affisso nella sala. La Camera non può né discutere, né deliberare sopra materie che non siano all'ordine del giorno, salvo il caso che ciò sia deliberato dalla Camera con votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza dei tre quarti.

ART. 22

La seduta comincia colla lettura del processo verbale.

ART. 23

Il Presidente, o sul suo ordine un Segretario, comunica alla Camera i messaggi e le lettere; degli scritti anonimi o sconvenienti non si dà lettura.

ART. 24

Un Segretario farà cenno delle petizioni presentate dopo l'ultima seduta, le quali saranno poi trasmesse alla Giunta speciale, dove ogni deputato può prenderne cognizione.

ART. 25

Se la Camera non è in numero legale, il Presidente ordina la chiama; i nomi degli assenti che non siano in congedo regolare saranno iscritti nel giornale ufficiale. I deputati che non hanno ancora prestato giuramento o che sono in congedo, ovvero sono assenti per d'incarico avuto dalla Camera non saranno computati per fissare il numero legale. Se la Camera non è in numero il Presidente scioglie la seduta.

ART. 26

I deputati non possono assentarsi senza ottenere un congedo; sarà sempre affissa nella sala una nota dei congedi.

ART. 27

Nella sala vi saranno posti riservati ai ministri, ai commissari del Re, e ai membri delle Giunte.

ART. 28

Nessuno può parlare senza il permesso del Presidente.

ART. 29

I deputati che intendono parlare in una discussione debbono farsi iscrivere al banco della Presidenza. Le iscrizioni non potranno essere fatte se non dopo che la Camera avrà posto all'ordine del giorno la proposta intorno alla quale deve versare la discussione. Le iscrizioni debbono essere fatte *pro* o *contro*. L'ordine secondo il quale la parola sarà concessa sarà alternativamente *pro* e *contro*.

ART. 30

Gli oratori parlano dal proprio scanno, in piedi, e rivolti al Presidente. Le relazioni sono presentate dalla tribuna.

ART. 31

Ogni imputazione di mala intenzione, ogni personalità è violazione dell'ordine.

ART. 32

Se il Presidente ha richiamato due volte alla questione un oratore che seguita a dilungarsene, può interdirlgli la parola per il resto della seduta in

quella discussione; se l'oratore non si accheta al giudizio del Presidente, la Camera, senza discussione, decide.

ART. 33

Nessuno può parlare nella Camera più di una volta nella stessa discussione, tranne che per un richiamo al regolamento, o sulla posizione della questione, o per fatti personali. È fatto personale l'essere intaccato nella propria condotta, o il sentirsi attribuire opinioni contrarie alle espresse. In questo caso, chi chiede la parola deve indicare in che consiste il fatto personale; il Presidente decide; se il deputato insiste, decide la Camera, senza discussione.

ART. 34

I deputati iscritti per parlare in una discussione potranno leggere il loro discorso, ma la lettura non potrà in nessun caso eccedere la durata di un quarto d'ora.

ART. 35

Nessun discorso potrà essere interrotto e rimandato per la sua continuazione da una seduta all'altra.

ART. 36

I richiami per l'ordine del giorno, o per il regolamento, o per la priorità delle votazioni, hanno la preferenza sulla questione principale. In questi casi non potranno parlare, dopo la proposta, che un oratore *contro* ed uno in *favore*.

ART. 37

La questione pregiudiziale, la proposta cioè che un dato argomento non si abbia a discutere, e la questione sospensiva per un tempo determinato sono trattate nella discussione generale. L'una e l'altra però hanno la precedenza nella votazione.

ART. 38

Chiesta la chiusura, se dieci deputati l'appoggiano, il Presidente la pone ai voti; se c'è opposizione accorda prima la parola ad un oratore *contro* e ad uno a *favore*.

ART. 39

Il voto finale sulle proposte di legge si dà a scrutinio segreto; gli altri voti si danno per alzata e seduta, tranne il caso che dieci deputati chiedano la *divisione*, o quindici il *voto espresso*, o venti lo *scrutinio segreto*.

ART. 40

Per il voto di divisione il Presidente indica da qual parte debbano mettersi i favorevoli, da qual parte i contrari; i Segretari prendono nota dei votanti di ciascuna parte; il Presidente ne proclama il risultato.

ART. 41

Per il voto *espresso* il Presidente indica il significato del *sì* e del *no*; un Segretario fa la chiama. I Segretari tengono nota dei voti; il Presidente ne proclama il risultato.

ART. 42

Per lo scrutinio segreto il Presidente fa apparecchiare due urne, avverte quale sia il significato del voto, ordina la chiama: ad ogni votante sono date due palle, una bianca e una nera, da deporsi nelle urne; finito il voto, i Segretari contano le palle, e il Presidente proclama il risultato.

ART. 43

Il voto per alzata e seduta è soggetto a riprova se c'è chi la richieda prima della proclamazione. Il Presidente e i Segretari decidono del risultato della prova e della riprova, che possono ripetersi; se rimane ancora dubbio, si procede per divisione.

ART. 44

Cominciata la votazione non è più concessa la parola, fino alla proclamazione del voto.

ART. 45

La Presidenza non è obbligata a verificare se la Camera sia oppure no in numero legale per deliberare, se non quando ciò sia chiesto da dieci deputati.

ART. 46

Se un deputato turba l'ordine, o pronuncia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama nominandolo. Il richiamato può presentare alla Camera le

sue spiegazioni; se pretende respingere la censura inflittagli dal Presidente, questi invita la Camera a decidere, per alzata e seduta, senza discussione.

ART. 47

Qualora sorga tumulto nella Camera, il Presidente si copre il capo; allora deve cessare ogni discussione. Se il tumulto continua, il Presidente sospende la seduta per un dato tempo, o, secondo l'opportunità, la scioglie. In quest'ultimo caso la Camera s'intende convocata, senz'altro, per il prossimo giorno non festivo, all'ora medesima del giorno prima.

CAPO V DELLE PROPOSTE

ART. 48

I progetti di legge presentati alla Camera in nome del Re o mandati dal Senato hanno la procedura, seguente:

Annunziati alla Camera, sono stampati, distribuiti ai deputati e trasmessi al comitato privato.

Il comitato privato esamina il progetto di legge, e nomina una Giunta per riferirne alla Camera.

Dopo che la relazione della Giunta è stampata e distribuita, la Camera procede in seduta pubblica prima alla discussione generale, quindi alla discussione particolare ed alla votazione per articoli.

Infine ha luogo la votazione della legge nel suo complesso per scrutinio segreto.

ART. 49

I progetti di legge d'iniziativa parlamentare sono prima trasmessi al comitato privato. Se questo ne autorizza la lettura in seduta pubblica, e la Camera delibera di prenderli in considerazione, tali progetti seguono il medesimo corso di quelli dei quali parla l'articolo precedente.

CAPO VI DEL COMITATO PRIVATO

ART. 50

Il numero legale del Comitato privato non può essere minore di trenta; il suo presidente fissa i giorni, l'ora e il luogo della seduta.

ART. 51

Nella prima seduta, che sarà fissata dal Presidente della Camera, il seggio sarà tenuto provvisoriamente dal decano di età, quale presidente, e da due deputati più giovani, quali segretari. Il Presidente invita il Comitato a nominare un presidente nelle forme in indicate all'articolo 5.

Eletto il presidente, si procede alla nomina di due vicepresidenti e di tre segretari, nelle forme indicate dall'articolo 6; lo spoglio delle schede si fa da sei scrutatori di cui quattro almeno presenti; del resto come all'articolo 6. L'ufficio presidenziale del Comitato dura in carica due mesi.

CAPO VII
DELLE GIUNTE

ART. 52

Ogni Giunta deve essere composta di sette membri, qualora il Comitato non delibere che il numero abbia ad esserne maggiore.

Il Comitato procede alla elezione dei membri della Giunta per mezzo di schede. Se alla prima votazione non si raggiunga la maggioranza assoluta, la seconda votazione sarà fatta per ballottaggio e sarà definitiva.

Il Comitato può deferire al suo presidente la nomina dei componenti la Giunta.

ART. 53

Ogni Giunta si costituisce eleggendo un presidente, un segretario, e quindi un relatore.

ART. 54

Le relazioni delle Giunte alla Camera saranno stampate e distribuite almeno 24 ore prima che si apra la discussione, tranne che per urgenza la Camera deliberasse altrimenti.

ART. 55

La Camera nomina tre Giunte permanenti per tutta la sessione: una per l'esame dei bilanci, una per le petizioni, e una per la verifica del numero degli impiegati; il numero dei componenti quella dei bilanci non potrà essere minore di 30. La nomina di queste Giunte si fa per scrutinio segreto, qualora la Camera non delibere altrimenti. Se la prima votazione non ha risultato la seconda sarà fatta per ballottaggio.

CAPO VIII DELLE PETIZIONI

ART. 56

La Giunta delle petizioni terrà per accertata la maggiore età richiesta dall'articolo 57 dello Statuto per esercitare il diritto di mandare petizioni alla Camera, qualora intervenga una, almeno, delle seguenti condizioni:

- 1° Che la petizione sia accompagnata dalla fede di nascita del postulante;
- 2° Che la petizione sia legalizzata dal Sindaco del comune dove il postulante dimora;
- 3° Che la petizione sia presentata alla segreteria della Camera da un deputato.

È lasciato però al postulante il diritto di valersi anche d'altre prove legali.

ART. 57

Le petizioni che hanno attinenza a progetti di legge vengono trasmesse alle rispettive Giunte.

CAPO IX DELLA DISCUSSIONE

ART. 58

La discussione delle leggi si fa sopra ogni articolo e sugli emendamenti che si propongono.

ART. 59

Gli emendamenti debbo essere deposti firmati sul banco del Presidente; questi li trasmette alla Giunta, la quale può esporre il suo parere subito o rimandarne la relazione alla tornata successiva.

ART. 60

Gli ordini del giorno sono equiparati agli emendamenti.

ART. 61

Sopra un emendamento respinto dalla Giunta, non può incominciare nessuna discussione se non è chiesta da più di 15 deputati; qualora sia così chie-

sta, l'autore può esporre i motivi del suo emendamento, la Giunta può rispondere; dopo di che il Presidente interroga la Camera se vuole che la discussione continui.

ART. 62

Quando una discussione dura più tornate, gli emendamenti si stampano e si distribuiscono.

ART. 63

Quando un emendamento è ritirato dall'autore non può essere ripreso da altri, tranne che da un membro della Giunta.

ART. 64

Una proposta respinta dalla Camera non può essere ripresentata per tutta la sessione.

ART. 65

Prima della votazione finale d'un progetto di legge, la Giunta o un ministro potrà richiamare l'attenzione della Camera sopra quegli emendamenti già approvati che gli sembrano inconciliabili collo scopo della legge e con alcune delle sue disposizioni, e conchiuderà con una proposta. Potrà rispondere l'autore dell'emendamento o un altro oratore per lui, e replicare la Giunta o il ministro; poi sarà chiusa la discussione e la Camera deciderà.

ART. 66

Il risultato della votazione della Camera è proclamato dal Presidente con questa formula: *La Camera approva* o *La Camera respinge*.

CAPO X
DELLE INTERPELLANZE

ART. 67

Un deputato, che intenda rivolgere una interpellanza al Ministero, ne farà domanda per iscritto al Presidente enunciando l'argomento senza motivazione. Il Presidente ne dà lettura alla Camera. Non più tardi della tornata successiva il ministro, al quale l'interpellanza è rivolta, dichiara se e quando intende rispondere. Nel caso affermativo la Camera fissa il giorno dello

svolgimento della interpellanza; nel caso negativo la Camera delibera dopo aver udite le osservazioni di chi intendeva fare la interpellanza.

ART. 68

Accettata l'interpellanza, è svolta dal suo autore nel giorno fissato dalla Camera. Il ministro risponde. Se l'interpellante si dichiara soddisfatto, la discussione ha fine; in caso contrario, egli ha diritto di annunciare alla Camera la risoluzione che intende sottoporre alle sue deliberazioni, e la Camera fissa il giorno nel quale essa sarà discussa.

ART. 69

Un deputato che intenda rivolgere una semplice interrogazione o richiedere una comunicazione di documenti dovrà pure darne annuncio preventivo, e, qualora la Camera consenta, farà la domanda immediatamente. Udita la risposta del ministro, non vi potrà essere discussione.

CAPO XI

DELLE PROPOSTE D'INIZIATIVA PARLAMENTARE

ART. 70

Nessuna proposta di legge di iniziativa di uno o più deputati potrà essere letta in seduta pubblica, prima che il Comitato privato non ne abbia autorizzata la lettura. Perché questa autorizzazione venga accordata, sarà necessario che sia deliberata dai tre quarti almeno dei presenti alla seduta del Comitato.

ART. 71

Allorché l'autorizzazione è concessa, il Presidente ordina la lettura pubblica, e quindi la Camera fissa il giorno dello svolgimento.

ART. 72

Nel giorno indicato il proponente svolge i motivi della proposta. Non potrà parlare che un solo oratore contro la presa in considerazione. Il proponente ha diritto di replicare. La Camera decide quindi sulla presa in considerazione.

CAPO XII DELLE INCHIESTE PARLAMENTARI

ART. 73

Le proposte per inchieste parlamentari sono equiparate a qualsivoglia altra proposta di iniziativa parlamentare.

ART. 74

Allorché la Camera, dopo esaurita la procedura ordinaria, delibera una inchiesta, la Commissione è nominata dalla Camera mediante scheda come all'articolo 5. La Camera può delegarne la nomina al Presidente.

ART. 75

Quando una Commissione d'inchiesta stimi opportuno di trasferirsi o d'inviare alcuni dei suoi componenti fuori della sede del Parlamento dovrà informarne la Camera e chiederne la facoltà.

CAPO XIII DELLE DEPUTAZIONI E DEGLI INDIRIZZI

ART. 76

Le deputazioni sono estratte a sorte. La Camera determina il numero dei membri che le compongono. Il Presidente od uno dei vicepresidenti ne fa sempre parte.

ART. 77

I progetti di indirizzi sono preparati da una Commissione composta dal Presidente della Camera e da cinque deputati scelti dalla Camera come all'articolo 5, a meno che la scelta non sia dalla Camera stessa delegata al Presidente.

CAPO XIV DEI PROCESSI VERBALI

ART. 78

La Camera nomina un impiegato incaricato di redigere, sotto la sovrintendenza dell'ufficio di Presidenza, i processi verbali.

ART. 79

I processi verbali, sia delle sedute pubbliche che delle segrete, immediatamente dopo adottatane la redazione sono trascritti su di un registro e sottoscritti dal Presidente e da uno dei Segretari.

ART. 80

La Camera può deliberare che non vi sarà processo verbale nella sua seduta segreta.

Quando la Camera si forma in seduta segreta, l'estensore si ritira, eccetto che la Camera non determini altrimenti.

ART. 81

In caso di malattia o di legittima assenza dell'estensore, il direttore della Segreteria della Camera ne fa le veci.

CAPO XV DELLA BIBLIOTECA

ART. 82

Il bibliotecario è nominato dalla Camera.

ART. 83

La Biblioteca della Camera è posta sotto la direzione di una Commissione nominata al principio d'ogni sessione.

ART. 84

Questa Commissione è composta di cinque deputati, cioè dei due Questori e di tre altri deputati nominati dalla Camera.

ART. 85

La scelta dei libri, carte, giornali e documenti spetta alla Commissione.

ART. 86

Uno dei membri della Commissione è per turno più specialmente incaricato della sorveglianza della Biblioteca.

Se un libro non è restituito in tempo debito, il titolo di esso e il nome del deputato che lo ritiene sono iscritti in una tabella affissa nella sala della Biblioteca.

ART. 87

Il bibliotecario è incaricato di tenere nota dei libri, dei giornali, ecc.; ne è responsabile, e rimane nella Biblioteca durante il tempo che essa è aperta.

ART. 88

Nessun libro può essere tolto dalla Biblioteca che per mezzo di una ricevuta. Nessun deputato potrà tenere presso di sé un libro più di tre giorni.

ART. 89

Nessun estraneo può essere ammesso a studiare nella Biblioteca senza un permesso del Presidente in iscritto.

ART. 90

Il *Manuale ad uso dei deputati* sarà distribuito ad ogni membro della Camera al cominciamento della sessione.

CAPO XVI DEGLI IMPIEGATI

ART. 91

La nomina, le promozioni e la destituzione degli impiegati presso gli uffici di segreteria, biblioteca, questura, revisione e stenografia, spetta alla Presidenza.

Una pianta organica approvata dalla Camera, fissa il numero, la qualità e gli assegnamenti degli impiegati applicati a ciascun ufficio.

Regolamenti speciali ne determinano le attribuzioni ed i doveri.

I capi di ciascun ufficio rispondono del buon andamento del medesimo.

CAPO XVII DEGLI USCIERI, COMMESSI ED INSERVIENTI

ART. 92

Gli uscieri, commessi ed inservienti sono nominati revocati dalla Presidenza, e rimangono sotto la dipendenza diretta dei Questori.

CAPO XVIII
DELLA POLIZIA DELLA CAMERA E DELLE TRIBUNE

ART. 93

La polizia della Camera spetta a sé stessa, ed è esercitata in suo nome dal Presidente, che dà alla guardia di servizio gli ordini necessari.

ART. 94

Nessuna persona estranea la Camera può sotto verun pretesto introdursi nella sala ove siedono i membri.

ART. 95

Durante la seduta le persone che entrano nelle tribune della Camera dovranno stare a capo scoperto ed in silenzio, astenendosi da ogni segno di approvazione o di disapprovazione.

ART. 96

La tribuna destinata al pubblico sarà divisa in sezioni numerate. In ogni tribuna e sezione vi sarà un usciere incaricato dell'osservanza dei regolamenti, e di eseguire e far eseguire gli ordini del Presidente.

ART. 97

Gli uscieri in seguito all'ordine del Presidente, faranno uscire immediatamente la persona o le persone che turbassero l'ordine.

Qualora non si conosca la persona o le persone da cui viene cagionato il disordine, il Presidente comanderà che sia sgombrata tutta la sezione nella quale è avvenuto.

ART. 98

La sezione o le sezioni fatte sgombrare rimarranno vuote durante tutto il resto della seduta.

Saranno tuttavia ammessi coloro che si presenteranno muniti di regolare biglietto d'entrata.

ART. 99

In caso di oltraggio fatto alla Camera o a qualunque dei suoi membri, il colpevole sarà immediatamente arrestato e tradotto davanti all'autorità competente.